



## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Commissione Industria, commercio, turismo e**

**Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali**

AUDIZIONE RELATIVA ALLO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI

INDIVIDUAZIONE DI PROCEDIMENTI OGGETTO DI

AUTORIZZAZIONE, SCIA, SILENZIO ASSENSO E

COMUNICAZIONE

**ATTO DEL GOVERNO N. 322**

Roma, 20 settembre 2016

Desidero in primo luogo ringraziare i Presidenti e le Commissioni per aver benignamente accolto la richiesta della Federazione di essere audita in merito allo Schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Scia, silenzio assenso e comunicazione, che tocca nel vivo gli interessi dei pubblici esercizi, nonché di tutte le imprese del settore commerciale, poiché cerca di riportare ordine nelle procedure amministrative in un contesto, come quello dei regimi abilitativi, dove da tempo si sono create situazioni differenziate su tutto il territorio nazionale, generando incertezza e a volte difficoltà negli adempimenti.

## CHI SIAMO

La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione leader nel settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese.

FIPE rappresenta e assiste bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, ristorazione multilocalizzata, emettitori buoni pasto, casinò e sale da gioco.

Conta circa 1 milione di addetti ed un valore aggiunto di oltre 40 miliardi di euro.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani.

## LE MEMBERSHIPS

FIPE è membro di [CONFCOMMERCIO](#) – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di [Confturismo](#) dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di [Hotrec](#), associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi interprofessionali (Fon.Te, For.Te, FondoEst, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

## OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Innanzitutto si apprezza l'impegno e lo sforzo con cui il Governo sta cercando di mettere ordine ed operare una ricognizione della disciplina dei regimi abilitativi nei vari settori individuati dallo schema di decreto legislativo. Si tratta effettivamente di un'attività necessaria anche a seguito del proliferare negli ultimi anni di differenti adempimenti e modelli per la medesima attività sia a livello regionale che comunale.

In relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, però, la Federazione esprime forte preoccupazione per la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 5 dello schema di decreto legislativo, che andrebbe a modificare l'articolo 64 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010, sopprimendo la autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone nelle quali, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, il Comune può prevedere il divieto o delle limitazioni all'apertura di nuove strutture.

Per tali zone, ove "ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità", la sussistenza del regime autorizzatorio per gli esercizi di somministrazione appare essere la miglior garanzia di rispetto delle decisioni dell'ente locale, atteso che in caso di presentazione di Scia la apertura diviene automatica, in assenza di esplicito divieto, e l'esperienza insegna come è difficile far cessare una attività iniziata (problemi occupazionali, ricorsi alla autorità giurisdizionale, ecc.).

Si tratta di limiti proporzionali in base a criteri oggettivi, specifici e circoscritti che conferiscono legittimità al mantenimento del regime autorizzatorio per tali attività, atteso anche che il limite generale per le aperture di ogni tipo di attività, non solo quindi di quelle di somministrazione, previsto nello stesso schema di decreto legislativo al comma 3 dell'art. 1 - di cui in ogni caso si apprezza l'inserimento - prende a riferimento esclusivamente ragioni di carattere archeologico, storico e artistico, senza fare menzione degli ulteriori motivi imperativi di interesse generale contenuti specificatamente nel comma 3 dell'art. 64 e che senza il mantenimento del regime autorizzatorio perderebbero la loro efficacia.

I criteri contenuti nel comma 3, infatti, ad oggi trovano applicazione anche in quelle zone dei Comuni che si trovano ad avere una forte concentrazione di esercizi pubblici senza essere luoghi di pregio artistico o architettonico, basti pensare alle zone più periferiche dei territori comunali.

Vero è che il comma 3 dell'art. 64 citato non viene modificato e manterrebbe una sua valenza, ma con l'eliminazione del regime autorizzatorio a monte, la norma rimarrebbe senza lo strumento applicativo necessario e imprescindibile per far sì che in una zona "a rischio" non proliferino nuove attività di somministrazione. Infatti, con la Scia le operazioni di controllo sarebbero solo successive all'apertura, con le evidenti difficoltà che si verrebbero a creare per interdire un'attività iniziata in una zona soggetta a limitazioni.

La Scia, come accade ora, risulterebbe in ogni caso il titolo abilitativo necessario per gli esercizi di somministrazione in tutte le altre zone del territorio comunale, ed a questo proposito si apprezza la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 6 dello schema di decreto legislativo che prevede esplicitamente che per le attività ove è previsto il regime della Scia, quest'ultima svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del TULPS (T.U. leggi pubblica sicurezza) e che pone fine ad una diafrasi interpretativa iniziata nel 2012, chiarita in parte solo dal MISE con propria circolare e mai per legge (cfr. Circolare MISE del 12/09/2012 n. 3656/C).

Venendo ora nel merito delle tabelle allegate allo schema di decreto, si esprime apprezzamento per la non facile opera di sistematizzazione che il Governo sta cercando di compiere, necessaria al fine di rendere gli adempimenti amministrativi chiari, trasparenti ed univoci per gli operatori su tutto il territorio nazionale, atteso anche che negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione di discipline per le attività economiche che varia da Regione a Regione e che ha generato confusione e disparità di trattamento tra operatori economici delle medesime attività.

Nella mole di attività economiche analizzate, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande (Tabella A – Sezione I – nn. 42 e seguenti) si sottolinea quanto segue.

Viene prevista la presentazione della "Scia Unica" per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, pur non essendo tale attività mai stata soggetta ad autorizzazione o a altro gravame in precedenza.

Tale previsione appare in contrasto con la norma di delega non solo sotto il profilo dello spirito della stessa, avendo questa fini di semplificazione degli adempimenti e non di istituzione di nuova ed inutile burocrazia, ma anche con la lettera della stessa.

Inoltre per il subingresso viene prevista la "notifica sanitaria" che anche in questo caso va a costituire un ulteriore adempimento assolutamente inutile, atteso che la notifica in parola riguarda le caratteristiche dei locali e delle attrezzature che nel caso di subingresso nella titolarità del provvedimento autorizzatorio non subiscono

mutamenti. Risulta infatti che sia sempre stata ritenuta necessaria e sufficiente una mera comunicazione alla autorità sanitaria del nominativo del nuovo titolare.

Per quanto riguarda poi le attività di spettacolo o intrattenimento (Tabella A – Sezione I – nn. 52 e seguenti) si fa innanzitutto presente che nella colonna “riferimenti normativi” va riportato quanto correttamente scritto nella colonna precedente riguardo le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il cui articolo di riferimento è il 141 del Regolamento del TULPS (R.D. 635/1940) e non del TULPS (R.D. 773/1931).

Inoltre nella ricognizione dei regimi amministrativi per tali tipologie di attività, si è riscontrata la mancanza di qualsiasi riferimento alla disciplina delle sale da ballo o discoteche, come prevista dall’articolo 68 del TULPS. Si ritiene quindi opportuno l’inserimento di tale disciplina per evitare il rischio di interpretazioni successive non coerenti con le finalità del provvedimento normativo in questione.

La Federazione rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento si ritenesse necessario sul tema.